

COMUNE DI
QUINZANO D'OGLIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI di
SALA GIOCHI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle "sale giochi";
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del TULPS da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività, del decoro artistico e architettonico del territorio comunale, del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e della quiete della collettività.

Art. 2 – DEFINIZIONE

Si definisce **sala pubblico da gioco** (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

Art. 3 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- 1) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 ("...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..") e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
- 2) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 4000 abitanti.

La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

B) DISTANZE:

b1) l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 200 m da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative e socio-assistenziali, case di cura ed altri locali ;

b2) la distanza da altra sala da intrattenimento della medesima tipologia dovrà essere non inferiore a 500 metri.

Non dovranno essere ubicate in locali destinati a civile abitazione.

La distanza è calcolata tenendo conto della circonferenza che ha come centro l'accesso principale dell'esercizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

La distanza è autocertificata dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione, salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione comunale.

C) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie minima di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine, nel rispetto del vigente regolamento ASL, di cui almeno uno accessibile ai disabili;
- essere in possesso del certificato di agibilità;
- dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi. A tal fine dovrà essere presentata la documentazione di valutazione dell'impatto acustico secondo la normativa vigente al momento della richiesta di autorizzazione.;
- dovranno essere accessibili anche da persone disabili e dovranno essere conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- dovranno garantire i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla disciplina in materia di pubblici esercizi;
- lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi.

D) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari a quella prevista dal PGT vigente in relazione alla destinazione d'uso dei locali di cui trattasi. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà valutare la monetizzazione degli stessi in ragione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dallo strumento urbanistico vigente comunale, nella zona classificata nel vigente P.G.T. come centro storico (A), dovranno essere reperiti parcheggi su area privata in misura non inferiore ad 1 mq ogni 5 apparecchi di intrattenimento. Lo stesso vincolo si applica in sede di ampliamento dell'attività, in questo caso esclusivamente per la parte oggetto di ampliamento.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Non è comunque consentita l'apertura di sale gioco in locali sottostanti a civili abitazioni senza il consenso, espresso nelle forme di legge e documentato dall'interessato, dell'assemblea dei condomini. Il successivo venir meno del consenso dei condomini non comporta la revoca dell'abilitazione allo svolgimento

dell'attività purchè vengano comunque rispettate le vigenti norme in materia di inquinamento acustico e tutela della quiete pubblica e salvi eventuali provvedimenti dell'Autorità Comunale.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 10,00;
- chiusura non oltre le ore 02,00;

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 6 – NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

Per quanto riguarda il numero di apparecchi installabili si rimanda al decreto ministero economia e finanze 27 ottobre 2003 e decreto ministero economia e finanze 18 gennaio 2007.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

Art. 7 - GIOCHI D'AZZARDO

I giochi devono essere leciti.

Art. 8 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- 1) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- 2) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- 3) ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del TULPS;

I giochi di cui al punto 3 dovranno essere tenuti separati dai giochi che possono essere utilizzati anche dai minorenni.

Art. 9 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 8.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del TULPS.
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
7. Come disposto dall'art. 18 del Reg. Att. TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.

È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

Art. 11 – SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 100,00 €. ad una massimo di €. 1.00,00.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quinquennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

Art. 13 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.